



Decreto Dirigenziale n. 3 del 18/03/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 16 - Direzione Generale per le Entrate e le Politiche Tributarie

Oggetto dell'Atto:

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18. SOSPENSIONE, NEL PERIODO DALL'8 MARZO AL 31 MAGGIO 2020, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO, CONTROLLO E CONTENZIOSO RELATIVE AI TRIBUTI ED ALLE ALTRE ENTRATE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE GENERALE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE, NONCHE' DEI VERSAMENTI DELLE RATE DOVUTE PER INGIUNZIONI EMESSE, PER I MEDESIMI TRIBUTI ED ENTRATE, IN SCADENZA IL 31 MARZO, IL 30 APRILE E IL 31 MAGGIO 2020. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLE PROCEDURE CAUTELARI ED ESECUTIVE POSTE IN ESSERE PER I MEDESIMI TRIBUTI ED ENTRATE DAL CONCESSIONARIO R.T.I. MUNICIPIA S.P.A.-

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. Il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 ha dettato misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- b. il DPCM 23 febbraio 2020 ha dettato disposizioni attuative del richiamato D. L. n. 6 del 2020;
- c. il DPCM 4 marzo 2020 ha dettato ulteriori disposizioni attuative del D. L. n. 6/2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile all'intero territorio nazionale;
- d. la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- e. il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 ha dettato misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- f. il DPCM 8 marzo 2020 ha dettato disposizioni e misure di prevenzione sull'intero territorio nazionale, legati all'emergenza da COVID-19 e, in particolare, gli articoli 2 e 3 recanti di misure di contrasto e di contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVI D-19;
- g. il DPCM 9 marzo 2020 ha esteso le prescrizioni del richiamato DPCM del 08/03/2020 al tutto il territorio nazionale;
- h. il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 ha dettato misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

PRESO ATTO

- a. di quanto disposto dall'art. 67, comma 1, del citato D.L. n. 18/2020 in merito alla sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori e comma 2, in relazione ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159;
- b. della sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione disposta dall'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020, nonché del medesimo periodo di sospensione previsto dal successivo comma 2 per le ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali;
- c. della sospensione, dal 9 marzo al 15 aprile, dei termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e del termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, disposta dall'art. 83, comma 2, del D.L. n. 18/2020;
- d. di quanto disposto dall'art. 108, comma 1, del D.L. n. 18/2020 in merito allo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

CONSIDERATO che

- a. appare opportuno, in una situazione emergenziale e di oggettiva difficoltà per i cittadini campani e per le imprese aventi sede sul territorio regionale, sospendere le attività di recupero di imposte, sanzioni ed oneri accessori, nonché quelle relative ad atti e provvedimenti cautelari ed esecutivi di riscossione coattiva;

VISTI

- a. il D.P.R. n. 602/73 e successive modifiche e integrazioni;

- b. il Decreto legislativo n. 504/95;
- c. la Legge n. 549/95;
- d. la Legge n. 449/97;
- e. la Legge n. 342/2000;
- f. la L.R. n. 21/2002;
- g. la L.R. 28/2003;
- h. la normativa e gli atti di urgenza richiamati in premessa, ed in particolare il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18

RITENUTO pertanto

- a. di dover disporre la sospensione, nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, delle attività di accertamento, controllo e contenzioso relative ai tributi ed alle altre entrate di competenza della Direzione Generale Entrate e Politiche Tributarie;
- b. di dover disporre che la sospensione prevista al punto precedente si applichi nello stesso periodo anche alle attività relative alle procedure cautelari ed esecutive poste in essere per i medesimi tributi ed entrate dal concessionario R.T.I. Municipia S.p.A./ABACO S.p.A.; tale sospensione ha effetto sui termini previsti da contratto e capitolato d'oneri per la conclusione di dette procedure, intendendosi automaticamente prorogati i termini conclusivi delle stesse;
- c. di dover disporre la sospensione dei versamenti della rate dovute per ingiunzioni emesse dagli uffici della Direzione, in scadenza il 31 marzo, il 30 aprile e il 31 maggio 2020, senza che il contribuente incorra nella decadenza automatica della rateizzazione stessa e purché proceda al pagamento, con la rata in scadenza il 30 giugno 2020, delle rate pregresse non pagate, senza applicazione di interessi ed altri oneri;
- d. di dover precisare che tali disposizioni non si applicano agli atti che siano stati trasmessi a Poste Italiane per la notifica in data antecedente a quella di adozione del presente provvedimento.

SENTITO l'Assessore al Bilancio

DECRETA

Alla stregua dell'istruttoria resa dai dirigenti delle U.O.D. competenti ratione materiae e per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente richiamate:

- 1. di disporre la sospensione, nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, delle attività di accertamento, controllo e contenzioso relative ai tributi ed alle altre entrate di competenza della Direzione Generale Entrate e Politiche Tributarie;
- 2. di disporre che la sospensione prevista al punto precedente si applica nello stesso periodo anche alle attività relative alle procedure cautelari ed esecutive poste in essere per i medesimi tributi ed entrate dal concessionario R.T.I. Municipia S.p.A./ABACO S.p.A.; tale sospensione ha effetto sui termini previsti da contratto e capitolato d'oneri per la conclusione di dette procedure, intendendosi automaticamente prorogati i termini conclusivi delle stesse;
- 3. di disporre la sospensione dei versamenti della rate dovute per ingiunzioni emesse dagli uffici della Direzione, in scadenza il 31 marzo, il 30 aprile e il 31 maggio 2020, senza che il contribuente incorra nella decadenza automatica della rateizzazione stessa e purché proceda al pagamento, con la rata in scadenza il 30 giugno 2020, delle rate pregresse non pagate, senza applicazione di interessi ed altri oneri;
- 4. di precisare che tali disposizioni non si applicano agli atti che siano stati trasmessi a Poste Italiane per la notifica in data antecedente a quella di adozione del presente provvedimento;
- 5. di inviare il presente provvedimento al Presidente della Giunta regionale per il tramite degli Uffici di Gabinetto, all'Assessore al Bilancio, al R.T.I. Municipia S.p.A./ABACO S.p.A., all'A.C.I. – Servizio Gestione Tassa Automobilistica e al B.U.R.C. per la pubblicazione;

6. di informare i cittadini e le imprese delle disposizioni contenute nel presente decreto attraverso il Portale dei tributi della Regione Campania, mediante pubblicazione sul B.U.R.C. nonché attraverso gli idonei mezzi di informazione;
7. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

Ennio Parisi